



COMUNE DI TOLFA
(Città Metropolitana di Roma Capitale)

**REGOLAMENTO DEL COMUNE DI
TOLFA PER LA VENDITA DIRETTA
AL DETTAGLIO DEI PRODOTTI
AGRICOLI**

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 23 del 5 MARZO 2015.

REGOLAMENTO DEL COMUNE DI TOLFA PER LA VENDITA DIRETTA AL DETTAGLIO DEI PRODOTTI AGRICOLI

Il Comune di Tolfa si pone l'obiettivo di contribuire al miglioramento del reddito degli imprenditori agricoli, singoli o associati, e di favorire l'accesso diretto del consumatore finale ai loro prodotti, anche per fornire ai cittadini tolfetani una migliore aspettativa di qualità, autenticità ed economicità del prodotto.

Per tali ragioni, il Comune di Tolfa emana il presente Regolamento per la vendita diretta dei prodotti agricoli conformemente a quanto previsto dal D.Lgs 18 maggio 2001, n. 228 come modificato e integrato dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98.

Definizione di vendita diretta al dettaglio:

La vendita diretta al dettaglio è la vendita, da parte dell'imprenditore agricolo, singolo o associato, dei propri prodotti direttamente al consumatore, senza passaggi intermedi.

L'esercizio di attività di vendita è regolato dall'art. 4 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 e s.m. i.

1. Soggetti che possono svolgere la vendita diretta al dettaglio:

I soggetti che intendono praticare la vendita diretta al dettaglio devono rientrare in una delle seguenti categorie:

- imprenditori agricoli, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, che vendono prodotti ottenuti in prevalenza dal proprio fondo;
- società agricole che vendono prodotti ottenuti in prevalenza dal proprio fondo;
- società cooperative formate da imprenditori agricoli, che vendono prodotti in prevalenza dei propri soci;
- società di persone o società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che hanno come attività esclusiva la trasformazione/manipolazione e vendita di prodotti ceduti dai soci;
- enti o associazioni di imprenditori agricoli, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali che vendono prodotti agricoli.

Occorre in tutti i casi soddisfare due condizioni:

- la prima è una condizione che riguarda il tipo di soggetto: deve essere un soggetto qualificabile come imprenditore agricolo, in quanto svolge in forma di impresa l'attività principale di coltivazione del fondo, di allevamento di animali o di silvicoltura;
- la seconda è una condizione che riguarda la provenienza dei prodotti agricoli: le attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione devono riguardare i prodotti che provengono prevalentemente dall'attività agricola principale (propria o dei soci).

2. Chi non può svolgere la vendita diretta al dettaglio

Per poter realizzare attività di vendita diretta al dettaglio, occorre non aver avuto condanne che riguardano l'igiene, la sanità e la frode degli alimenti. Il D.Lgs 228/2001 infatti preclude l'attività di vendita diretta in specifici casi:

“Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna”

L'assenza di tali condanne va autocertificata al momento dell'avvio dell'attività di vendita diretta al dettaglio.

3. Tipologie di vendita diretta

Il D.Lgs 228/2001, art. 4, prevede diverse modalità con le quali effettuare la vendita diretta, nel rispetto delle normative igienico-sanitarie in materia di commercio di prodotti alimentari:

- **in forma itinerante o mediante commercio elettronico:** è subordinata alla comunicazione da presentare al Comune dove ha sede l'azienda di produzione, e può essere effettuata a decorrere dalla data di invio della comunicazione stessa;
- **su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola, nonché in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali:** non è richiesta la comunicazione di inizio attività;
- **su aree pubbliche o in aree aperte al pubblico:** è subordinata alla comunicazione al Comune dove ha sede la vendita
- **mercati contadini** (c.d. Farmers' Market).

4. La Comunicazione al Comune

Quando richiesta, la comunicazione da presentare al Comune deve contenere:

- generalità del richiedente;
- estremi della registrazione al Registro delle Imprese;
- estremi di ubicazione dell'azienda;
- specificazione dei prodotti per i quali si intende effettuare la vendita e delle modalità di vendita utilizzate;
- nel caso di vendita su aree pubbliche con uso di posteggio, la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione di posteggio.

La comunicazione al Comune deve inoltre essere accompagnata da un'autocertificazione che garantisca che il soggetto che avvia l'attività di vendita diretta è in possesso di tutti i requisiti soggettivi, compreso l'assenza di condanne penali in materia di igiene, sanità e frode alimentare.

5. Comunicazione al Comune

Ogni comunicazione relativa all'attività deve essere presentata per il tramite del SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive).